Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 9 MARZO 1974:

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 268ª seduta pubblica per mercoledì 13 marzo 1974, alle ore 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente relative alla trasmissione di ordinanze da parte della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa.

(2124)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1974.

Nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che reca norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1971 con il quale il dott. Domenico Campanella è stato nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il dott. Corrado Del Pesce è stato incaricato di assumere temporaneamente le funzioni del presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973 con il quale il dott. Domenico Campanella è cessato dalle funzioni di membro del collegio predetto;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973 con il quale il dott. Giovanni Calderale è stato nominato membro del collegio predetto in sostituzione del dottor Corrado Del Pesce;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1974 con il quale il prof. Danilo Guerrieri è stato nominato membro del collegio dei sindaci dell'Istituto sopraindicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e del membro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

Sentiti i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Danilo Guerrieri, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Calderale, dirigente generale del Ministero del tesoro, assume temporaneamente le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1974

RUMOR

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Santadi a contrarre un mutuo per il restauro e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 27 giugno 1972, numero 34, del comune di Santadi;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo della regione autonoma della Sardegna approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 12.113.951 per il restauro ed ampliamento dell'edificio di proprietà comunale adibito a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare ed ampliare l'edificio destinato a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro ed ampliamento dell'edificio destinato a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del geometra Salvatore Brenau il comune di Santadi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 12.113.951, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Santadi un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 1.029.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 12.113.951, da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Santadi il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'Ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 158

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la delibera consiliare 4 luglio 1969, n. 723, del comune di Borgo San Lorenzo;

Vista la decisione con la quale la G.P.A. di Firenze approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 70.000.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Borgo San Lorenzo un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Marchesi Giancarlo, il comune di Borgo San Lorenzo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 70.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Borgo San Lorenzo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termine dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.406.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo, dell'importo massimo di L. 70.000.000 da contrarre ai sensi dello art. 1) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Borgo San Lorenzo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 157

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Autorizzazione alla società « F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione. ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dai seguenti membri:

Pelo dott. Tullio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato;

il presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

il direttore della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Gandolfi dott. Alfonso, in rappresentanza del comune di Parma;

Pescatori Primo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Parma;

Maccari per. agr. Vittore, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Frati dott. Francesco, Rodolfi comm. Lucio e Artifoni geom. Guido, in rappresentanza degli industriali;

Dall'Aglio geom. Guido, in rappresentanza dei commercianti.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1700)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVII Fiera internazionale della casa, arredamento, abbigliamento, alimentazione », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera internazionale della casa, arredamento, abbigliamento, alimentazione » che avrà luogo a Napoli dal 19 al 30 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.

Nomina del commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1973, con il quale il comm. Giovanni Panzini è stato nominato presidente della giunta camerale di Torino in sostituzione del dott. cav. lav. Giovanni Maria Vitelli;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1973, con il quale — a seguito di ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, proposto dal dott. Giovanni Maria Vitelli ed in adempimento dell'ordinanza di sospensiva emessa dallo stesso Consiglio di Stato — è stato sospeso il predetto decreto ministeriale 11 giugno 1973;

Considerato che tanto il ricorso proposto, come sopra detto, dal dott. Gianni Maria Vitelli, quanto i ricorsi proposti dal comm. Giovanni Panzini sono tuttora pendenti innanzi al Consiglio di Stato;

Considerato che il dott. Giovanni Maria Vitelli è deceduto in Torino e si rende pertanto necessario assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è sciolta.

Art. 2.

Il prefetto di Torino è nominato commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1974.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente suddetto;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1965, n. 1293, che fissa in un triennio la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1971, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per il triennio 1971-1973;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il triennio 1974-1976 è composto come segue:

Russo avv. Gaspare, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Morroni, dott. Valentino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rizzo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Vermentino di Gallura ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Vermentino di Gallura » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione per il vino « Vermentino di Gallura »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vermentino di Gallura » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Vermentino di Gallura » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Vermentino. E' ammessa la presenza di uve provenienti da altri vitigni ad uve bianche « raccomandati » e « autorizzati » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio geograficamente noto come Gallura con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione del vino che risponde ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni in provincia di Sassari: Aggius, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teresa di Gallura, S. Francesco d'Aglientu, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu; ed in provincia di Nuoro: Budoni, S. Teodoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Vermentino di Gallura » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico ed ubicati a quote inferiori ai 450 metri s.l.m. L'iscrizione all'albo dei vigneti potrà inoltre essere eccezionalmente consentita a quote superiori ai 450 metri s.l.m. solo in quei casi in cui a seguito di un accurato sopralluogo, il competente organismo regionale agrario ne accerti l'idoneità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino « Vermentino di Gallura » non deve essere superiore ai 140 quintali per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Vermentino di Gallura » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Vermentino di Gallura » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino con leggero riflesso verdognolo, brillante;
odore: profumo sottile, intenso, delicato;
sapore: secco, alcoolico, morbido, leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Vermentino di Gallura » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale del 13,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 14 può portare in etichetta, la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Vermentino di Gallura » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2 purchè le viti di tali vitigni non superino del 35 % il totale e le uve di tali vitigni diversi non vengano usate nella vinificazione del « Vermentino di Gallura ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1632)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Alto Adige ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Alto Adige » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Alto Adige »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Alto Adige » ed in lingua tedesca « Südtirol » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Alto Adige » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato giallo (Goldenmuskateller)
Pinot bianco (Weissburgunder)
Pinot grigio (Ruländer)
Riesling italico (Welschriesling)
Riesling x Sylvaner (Muller - Thurgau)
Rieslin renano (Rheinriesling)
Sylvaner
Sauvignon
Traminer aromatico (Gewürztraminer)
Cabernet
Lagrein rosato (L. Kretzer)
Lagrein scuro (L. Dunkel)
Malvasia (Malvasier)
Merlot
Moscato rosa (Rosenmuskateller)
Pinot nero (Blauburgunder)
Schiave (Vernatschs)

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni ad eccezione che per le Schiave con sottovarietà e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti può essere dell'85 %.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e « raccomandati » per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5 % ed al 15 % per le sole Schiave.

In etichetta, in luogo delle denominazioni di origine « controllata » « Alto Adige » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione « dell'Alto Adige ».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Alto Adige » devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Alto Adige » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai q. 60 per il Moscato rosa; ai q. 80 per il Moscato giallo; ai q. 110 per il Cabernet e la Malvasia; ai q. 120 per il Riesling renano, il Müller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; ai q. 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; ai q. 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 % per il Moscato rosa ed al 70 % per tutti gli altri vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello intero territorio della provincia di Bolzano. E' in facoltà del Ministero per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento, purchè tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Alto Adige »: Schiava una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10; ai vini Moscato giallo, Pinot bianco, Rieslin italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner, Sauvignon e Merlot di gradi 10,5; ai vini Pinot grigio, Tramirer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero di gradi 11; al vino Moscato rosa di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini « Alto Adige » è consentita in misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve dello stesso vitigno di quelli indicati all'art. 2 e coltivati nella stessa zona di produzione di cui all'art. 3. Per il vino proveniente da vitigni di Schiava la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 15 %.

Art. 6.

I vini a denominazione controllata « Alto Adige » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Moscato giallo (Goldenmuskateller):
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco (Weissburgunder):
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):
colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico (Welschriesling):
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling x Sylvaner (Müller - Thurgau):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sylvaner (Sylvaner):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: delicato, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon (Sauvignon):
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico, asciutto, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):
colore: giallo dorato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco minimo: 18 per mille.

Cabernet (Cabernet):
colore: rosso rubino intenso, con riflessi arancione se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
colore: rubino chiaro, rosato;
odore: non molto intenso, delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein scuro (Lagrein Dunkel):
colore: rubino intenso;
odore: marcato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Malvasia (Malvasier):
colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore: gradevole, profumato;
sapore: pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Merlot (Merlot):
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):
colore: rosato;
odore: delicato e gradevole aromatico;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Schiave (Vernatschs):
colore: da granato a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione « Alto Adige », Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

La denominazione « Alto Adige » Lagrein scuro e Lagrein rosato per i vini ottenuti con uve provenienti dai vigneti siti nel territorio dell'intero comune di Bolzano può portare in etichetta la qualificazione « Lagrein di Gries ».

Art. 9.

I vini « Alto Adige » Lagrein scuro, Merlot Pinot nero se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno possono portare in etichetta la qualificazione « riserva ».

Il vino « Alto Adige » Cabernet se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni può portare in etichetta la qualificazione « riserva ».

Il periodo di invecchiamento obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Alto Adige » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini « Alto Adige » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera o documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 11.

Fino al compimento di 3 annate agrarie e successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10% il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1633)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 86, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1969 dal sig. Quinz Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 8447-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1789)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 87, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 novembre 1969 dalla sig.ra Premru Natalina nata Madrisani, avverso il decreto ministeriale n. 4280-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1937)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 128, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Vivoli Orlando, avverso il decreto ministeriale n. 8496-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1938)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 130, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1969 dal sig. Sirca Franc, avverso il decreto ministeriale n. 6910-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1939)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 106, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dalla sig.ra Zigon Ida nata Arcon, avverso il decreto ministeriale n. 7487-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1940)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 83, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 6 agosto 1969 dal sig. Peroci Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 8597-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1941)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 125, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 28 maggio 1969 dalla signora Kukanja Virginja nata Metlikovec, avverso il decreto ministeriale n. 6935-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1942)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 121, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 aprile 1969 dalla sig.ra Martinuc Maria nata Mozetic, avverso il decreto ministeriale numero 7274-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1943)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 98, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 maggio 1969 dalla sig.ra Licen Antonia, avverso il decreto ministeriale n. 6604-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1944)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 100, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Benedetti Pietro, avverso il decreto ministeriale n. 8452-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1945)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 143, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Gril Marija, avverso il decreto ministeriale n. 6284-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1946)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 209, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1969 dal sig. Piller Leo, avverso il decreto ministeriale n. 8453-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1947)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 89, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 giugno 1969 dal sig. Sirca Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 7795-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1948)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 135, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 maggio 1969 dalla sig.ra Krizaj Vanda Maria, avverso il decreto ministeriale n. 01017-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1949)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 96, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 aprile 1969 dal sig. Dorta Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 8129-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1950)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 97, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Tach Igino, avverso il decreto ministeriale n. 7316-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1951)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 102, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 luglio 1969 dal sig. Baldini Ugo, avverso il decreto ministeriale n. 7800-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1952)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 119, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 novembre 1969 dal signor Pokrajac Slavko, avverso il decreto ministeriale n. 5971-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1953)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 115, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 6 giugno 1969 dalla sig.ra Pahor Marta nata Urbancic, avverso il decreto ministeriale n. 8559-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1954)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 84, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 12 giugno 1969 dalla sig.ra Kosir Luigia nata Srebernic, avverso il decreto ministeriale n. 5829-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1955)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 129, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Piller Hoffer Giuseppe, avverso il decreto ministeriale n. 5268-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1956)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 117, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 giugno 1969 dal sig. Kobal Vinko, avverso il decreto ministeriale n. 8677-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1957)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 124, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 2 luglio 1969 dalla sig.ra Vrabec Marija vedova Rebula, avverso il decreto ministeriale n. 6042-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1958)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 131, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 12 giugno 1969 dal sig. Bencan Mikael, avverso il decreto ministeriale n. 6415-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1959)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 109, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 9 agosto 1969 dalle sig.re Di Veroli Emica e Di Veroli Eleonora, avverso il decreto ministeriale n. 8232-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1960)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 94, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 marzo 1969 dal sig. Plecnik Vincenzo, avverso il decreto ministeriale n. 8319-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1961)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 99, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Boccingher Umberto, avverso il decreto ministeriale n. 8465-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1962)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 81, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 5 agosto 1969 dal sig. Volk Alojz, avverso il decreto ministeriale n. 5611-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1963)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 88, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 febbraio 1969 dal sig. Castellani Roberto, avverso il decreto ministeriale n. 5487-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1966)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 91, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 12 marzo 1969 dalla sig.ra Bonazzi Angelina nata Politi, avverso il decreto ministeriale n. 5465-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1967)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 210, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 aprile 1969 dal sig. Fergnani Enea, avverso il decreto ministeriale n. 0152-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1968)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 111, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla sig.ra Stres Zofija nata Bavcar, avverso il decreto ministeriale n. 6450-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1969)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 66, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 agosto 1969 dai signori Bregantic Elvira, Kumar Radovan e Kumar Boris Giuseppe, avverso il decreto ministeriale n. 7631-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1970)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 87, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 giugno 1969 dal sig. Strukelj Ludvik, avverso il decreto ministeriale n. 7007-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1971)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 88, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1969 dal sig. Sansavini Angelo, avverso il decreto ministeriale n. 7926-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1964)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 107, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 settembre 1969 dal signor Greblo Ezekiel, avverso il decreto ministeriale n. 6317-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1965)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 84, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 aprile 1969 dalla sig.ra Torkar Ivanka nata Cufer, avverso il decreto ministeriale n. 6552-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1790)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 marzo 1969 dalla sig.ra Lompo Teresina Alba, avverso il decreto ministeriale n. 7901-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1791)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 78, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 aprile 1969 dalla sig.ra Rijavec Celesta nata Spacapan, avverso il decreto ministeriale numero 7822-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1792)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 196, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 12 marzo 1969 dal sig. Caradossi Giuseppe, avverso il decreto ministeriale n. 5223-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1793)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 193, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dalla sig.ra Comincioli Enrichetta, avverso il decreto ministeriale n. 8096-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1794)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 186, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 19 gennaio 1970 dalla signora Bancic Katica, avverso il decreto ministeriale n. 7864-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1795)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 85, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 4 luglio 1969 dalla sig.ra Petricig Pierina avverso il decreto ministeriale n. 8184-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1796)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 83, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1969 dalla sig.ra Milani Maria nata Zanellato avverso il decreto ministeriale numero 7556-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1797)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 80, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 aprile 1969 dal sig. Bernetic Josef avverso il decreto ministeriale n. 6621-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1798)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 208, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dal sig. Pavan Durlindano avverso il decreto ministeriale n. 5452-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1973, numero 2043.

(1799)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	648,50	—	647 —	648,50	—	649,10	648,80	648,50	—	649 —
Dollaro canadese	666,10	—	666 —	666,10	—	666,60	666,40	666,10	—	666,60
Franco svizzero	207,43	—	207,50	207,43	—	207,50	207,70	207,43	—	207,53
Corona danese	103,30	—	103 —	103,30	—	103,30	103,23	103,30	—	103,30
Corona norvegese	114,29	—	114 —	114,29	—	114,25	114,25	114,29	—	114,29
Corona svedese	140,60	—	140,50	140,60	—	140,50	140,40	140,60	—	140,60
Fiorino olandese	233,31	—	233 —	233,31	—	233,20	233,21	233,31	—	233,31
Franco belga	16,17	—	16,17	16,17	—	16,18	16,18	16,17	—	16,17
Franco francese	134,4150	—	133,70	134,4150	—	134,50	134,60	134,4150	—	134,51
Lira sterlina	1515,25	—	1519 —	1515,25	—	1516,25	1516,75	1515,25	—	1516,25
Marco germanico	244,02	—	245,50	244,02	—	244,10	244,26	244,02	—	244,12
Scellino austriaco	33,23	—	33,14	33,23	—	33,20	33,20	33,23	—	33,23
Escudo portoghese	25,53	—	25,50	25,53	—	25,52	25,57	25,53	—	25,53
Peseta spagnola	11,02	—	11,05	11,02	—	11,03	11,025	11,02	—	11,02
Yen giapponese	2,27	—	2,25	2,27	—	2,27	2,265	2,27	—	2,27

Media dei titoli del 6 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,400
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,575
» 5 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	98,025
» 5 % (Beni esteri)	95,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,800
» 5,50 % » » 1968-83	92,800
» 5,50 % » » 1969-84	94,350
» 6 % » » 1970-85	98,025
» 6 % » » 1971-86	97,960
» 6 % » » 1972-87	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	648,90
Dollaro canadese	666,50
Franco svizzero	207,615
Corona danese	103,265
Corona norvegese	114,27
Corona svedese	140,50
Fiorino olandese	233,26
Franco belga	16,175
Franco francese	134,557
Lira sterlina	1516,50
Marco germanico	244,19
Scellino austriaco	33,215
Escudo portoghese	25,55
Peseta spagnola	11,022
Yen giapponese	2,267

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Luzzara

Con delibera della giunta regionale n. 2563 in data 21 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 155/262 nella seduta del 29 gennaio 1974) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Luzzara (Reggio Emilia) adottato con deliberazione n. 147 in data 18 novembre 1969.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 55 in data 13 febbraio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1635)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cervia

Con delibera della giunta regionale n. 2562 in data 21 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 154/261 nella seduta del 29 gennaio 1974) è stato approvato il piano regolatore generale adottato dal comune di Cervia (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale n. 95 in data 23 maggio 1967, n. 313 in data 23 luglio 1971 e n. 455 in data 22 ottobre 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 64 in data 20 febbraio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1804)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Riccione

Con delibera della giunta regionale n. 2067 in data 10 novembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2377/2435 del 12 dicembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Riccione (Forlì) adottato con deliberazioni consiliari n. 67 del 28 febbraio 1968 - 29 febbraio 1968 - 1° marzo 1968, n. 416 del 20 settembre 1971 e n. 442 del 12 ottobre 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 747 in data 28 dicembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1979)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/27228 del 4 maggio 1931, con il quale i cognomi della sig.ra Sulcich Maria ved. Košuta, nata a Trieste il 1° luglio 1880, vennero ridotti in forma italiana di « Sulli e Cossutta », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome « Cossutta » ai figli Giustina, Stefania e Darislav;

Vista la domanda di data 28 dicembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Cossutta Livio, nato a Trieste il 18 marzo 1951 e qui residente, S. Croce 77, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kosuta » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/27228 del 4 maggio 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Cossutta Livio è restituito nella forma originaria di « Košuta ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 febbraio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(1530)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2159/29/V del 18 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Grgič, nato a Trieste il 20 marzo 1884, venne ridotto in forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Gojca ed ai figli Boris, Giuseppe e Santo;

Vista la domanda di data 14 gennaio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Gregori Branko, nato a Slovenjgradec (Jugoslavia) il 19 settembre 1950, residente a Trieste - Padriciano 62, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2159/29/V del 18 giugno 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Gregori Branko è restituito nella forma originaria di « Grgič ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 febbraio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(1531)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/9161 del 4 aprile 1936, con il quale il cognome del sig. Francesco Kapun, nato a Trieste il 16 luglio 1908 e qui residente in Prosecco 342, venne ridotto in forma italiana di « Caponi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Sofia Blazina ed al figlio Giovanni;

Vista la domanda di data 20 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kapun »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/9161 del 4 aprile 1936 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Francesco Caponi è restituito nella forma originaria di « Kapun ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Caponi », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Sofia Blazina, nata a Sgonico il 26 marzo 1914, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(1912)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione minorenni di Alberobello.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 147, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione minorenni di Alberobello, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1809)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Arbus (Is Arenas).

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 343, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Arbus (Is Arenas), indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1810)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 141, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1812)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 140, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei canditati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1813)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Gorizia.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 155, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1814)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Isili.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 344, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Isili, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1971.

(1815)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni e sezione casa rieducazione minorenni di Lecce.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 345, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso lo istituto di osservazione minorenni e sezione casa rieducazione minorenni di Lecce, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1816)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di presentazione degli elaborati previsti dal bando di concorso nazionale per la progettazione della sede dell'Università degli studi di Salerno.

Con decreto rettorale n. 1327, del 1° marzo 1974 è stato prorogato al giorno 18 aprile 1974, ore 12, il termine di recapito e consegna degli elaborati previsto dall'art. 9 del bando di concorso per la progettazione della sede dell'Università degli studi di Salerno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 20 giugno 1973, e successiva modifica al bando stesso pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1974.

(2097)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 dicembre 1973, n. 327, avrà luogo il giorno 24 aprile 1974, con inizio alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

Roma:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Torino:

ufficio zona Totocalcio, via Colli, 7.

Milano:

Università cattolica del Sacro Cuore «Aula Olgiati», via di S. Agnese, 2.

Venezia:

intendenza di finanza e ragioneria provinciale dello Stato, Campo S. Angelo n 3538;

istituto universitario facoltà di architettura, Fondamenta Tolentini, 191.

(2026)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1974, n. 1.

Conferimento del fondo di dotazione iniziale al consorzio obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Lombardia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferito a titolo di fondo di dotazione iniziale la somma di lire 50 milioni al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Lombardia.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa autorizzata come dall'art. 1 si provvede mediante riduzione per lire 50 milioni dello stanziamento del capitolo 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e in corrispondenza è istituito al titolo II sezione IV rubrica I dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 il capitolo 1953 categoria XI « Conferimento di un fondo di dotazione al consorzio obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Lombardia » con una dotazione di lire 50 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale. Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1974, n. 2.

Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LE ZONE DI SPECIALE TUTELA AMBIENTALE E NATURALISTICA.

Art. 1.

Per tutte le aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, la Regione elabora piani territoriali di coordinamento secondo le seguenti norme.

Art. 2.

(*Contenuto dei piani territoriali di coordinamento*)

Il piano territoriale di coordinamento formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area, indicando le priorità e gli obiettivi sia generali che di settore, e precisando mediante azzonamento, norme e parametri, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche:

a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici e urbanistici ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale elencando i comuni interessati;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

d) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali, per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali piani, rispetto agli obiettivi prioritari più sopra enunciati;

e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per attrezzature collegate al tempo libero sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

Il piano territoriale di coordinamento, nelle norme di attuazione, specifica le previsioni:

1) immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai piani regionali generali o programmi di fabbricazione vigenti. I vincoli preordinati all'espropriazione perdono efficacia se entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano territoriale di coordinamento non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati o non abbia comunque avuto inizio la procedura di esproprio;

2) che consentono la salvaguardia temporanea della situazione esistente sino a quando non vengano date dettagliate prescrizioni per la zona interessata mediante lo strumento urbanistico adottato dai comuni interessati o dal consorzio.

Il piano territoriale di coordinamento stabilisce il termine entro il quale tali prescrizioni di dettaglio devono essere obbligatoriamente adottate;

3) che vincolano immediatamente gli enti incaricati di redigere i piani urbanistici comunali ed intercomunali.

Art. 3.

(*Effetti del piano territoriale di coordinamento*)

Le previsioni del piano territoriale sono obbligatorie nei confronti dei comuni, i quali sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.

In ogni caso le previsioni del piano territoriale in attuazione dei precedenti articoli sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumeni vigenti.

Art. 4.

(*Elementi del piano territoriale di coordinamento*)

Il piano territoriale di coordinamento è costituito:

1) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:25000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali e intercomunali, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici;

3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate, fornisca indicazioni sul programma finanziario del quinquennio per l'attuazione del piano.

Art. 5.
(Compiti della Regione)

Spetta alla Regione:

elaborare ed approvare i piani territoriali di coordinamento;

disporre annualmente, con legge, un programma di interventi regionali e di contributi agli enti locali per la conservazione e valorizzazione naturalistica delle aree comprese nel piano delle riserve e dei parchi naturali di intresse regionale;

coordinare le iniziative volte alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali.

I contributi regionali saranno destinati all'organizzazione dei consorzi, alla loro attività di studio e di ricerca, ai programmi di esproprio e di indennizzi nonchè ai piani di rimboschimento, di tutela idrogeologica e ad altri lavori pubblici finalizzati all'attuazione della presente legge.

Art. 6.
(Compiti dei comuni, provincie, consorzi e comunità montane)

Spetta ai comuni ed alle provincie territorialmente interessate, riuniti in consorzi e alle comunità montane:

elaborare ed adottare lo statuto del consorzio;

realizzare e gestire il parco;

partecipare alla elaborazione del piano territoriale di coordinamento;

elaborare ed adottare strumenti urbanistici, nel rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;

adeguare allo stesso gli strumenti urbanistici esistenti;

promuovere gli espropri delle aree che il piano destina ad uso pubblico;

fornire alla Regione parere preventivo in ordine alla richiesta di apertura di nuove cave, di rinnovo di concessione a cave esistenti e di derivazioni d'acqua nonchè in ordine alla regolamentazione della caccia e della pesca.

Art. 7.
(Procedure per l'approvazione dei piani territoriali)

I piani territoriali di coordinamento delle speciali zone indicate nell'art. 1 sono predisposti dalla giunta regionale di intesa con le commissioni consiliari competenti e con la partecipazione delle Provincie, dei comuni, dei consorzi e delle comunità montane territorialmente interessate.

Il progetto di piano territoriale viene adottato con delibera della giunta regionale ed inviato ai comuni, alla comunità montana e al consorzio affinchè sia pubblicato, con le modalità di cui all'art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche.

Nella delibera con la quale la giunta regionale adotta il piano territoriale di coordinamento possono essere previste speciali misure di salvaguardia, con efficacia immediata, valevoli fino all'approvazione del piano stesso.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni sindacali e gli enti pubblici ed istituzioni interessate.

Entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale trasmette il piano al consiglio regionale per l'approvazione, con le eventuali proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate.

La delibera del consiglio regionale con cui viene approvato il piano territoriale è pubblicata per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Titolo II

NORME SPECIALI PER LA SALVAGUARDIA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Art. 8.
(Piano territoriale del parco lombardo della Valle del Ticino)

Il parco lombardo della Valle del Ticino è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale.

La Regione approva, entro diciotto mesi, un piano territoriale di coordinamento denominato « Parco lombardo della Valle del Ticino » allo scopo di tutelarne le caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche in funzione dell'uso sociale di tali valori.

Art. 9.
(Delimitazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino)

Il territorio del parco lombardo della Valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni:

provincia di Varese: Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;

provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;

provincia di Pavia: Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, San Martino Siccomario, Pavia, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Zerbolò.

La Regione assume l'iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della Valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell'area che verranno eventualmente avviate dalla regione Piemonte.

Art. 10.
(Costituzione del consorzio tra gli enti locali interessati)

I comuni indicati al precedente art. 9, nonchè le amministrazioni provinciali di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono a svolgere le funzioni previste all'art. 6 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i sindaci dei comuni ed i presidenti delle amministrazioni provinciali interessati allo scopo di predisporre uno schema di statuto del consorzio che dovrà essere adottato dai singoli enti.

Tale comitato nomina, nella prima seduta, l'ufficio di presidenza e la segreteria.

Nei successivi sessanta giorni il comitato dovrà redigere lo Statuto ed inviarlo ai comuni ed alle amministrazioni provinciali interessati per l'adozione.

Lo statuto adottato dai consigli comunali e dai consigli provinciali dovrà essere inviato, entro trenta giorni, alla Regione per l'approvazione.

Art. 11.
(Misure speciali di salvaguardia)

Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, dalla data della sua entrata in vigore, fino all'approvazione, da parte della Regione, del piano territoriale di coordinamento redatto in conformità al titolo I e, comunque, non oltre il termine di cinque anni, i comuni sprovvisti di piano regolatore generale dovranno rispettare le seguenti norme:

nelle fasce fluviali, per la profondità delimitata dall'allegata planimetria, che è parte integrante della presente legge, non è consentita alcuna edificazione. Non saranno, altresì, consentite: l'apertura di nuove cave; le recinzioni delle proprietà se non con siepi a verde; la chiusura degli accessi al fiume; il mutamento del tipo di coltivazione e piantumazione in atto.

Il rinnovo delle concessioni di cave in atto è subordinato al parere favorevole del consorzio, ai sensi del precedente art. 6.

La costruzione di strade ed infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste negli strumenti urbanistici, dovranno essere autorizzate dalla Regione, come pure le nuove richieste di utilizzo delle acque del Ticino;

nelle zone esterne al perimetro dei centri abitati, per i comuni sprovvisti di programma di fabbricazione, e nelle zone agricole o equiparate, per i comuni dotati di programmi di fabbricazione vigenti o adottati, saranno consentite soltanto strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli e con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq.

I sindaci sono responsabili, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 del rispetto delle speciali misure sopra indicate.

Art. 12.
(Osservazioni)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali, le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici e istituzioni interessate potranno presentare alla giunta regionale osservazioni in merito alle delimitazioni territoriali ed alla normativa di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

Su tali osservazioni deciderà il consiglio regionale, previa istruttoria della commissione consiliare competente, entro i successivi sessanta giorni.

Art. 13.

(*Domande per la concessione dei contributi*)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 5 devono essere corredate:

a) da una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche dell'iniziativa, il quadro organizzativo e istituzionale, i programmi di attuazione ed i modi di gestione;

b) dal progetto di massima delle opere e dal programma dettagliato degli studi;

c) da un preventivo di spesa per gli studi, l'acquisizione e l'esproprio delle aree, gli indennizzi dei vincoli, la realizzazione delle opere.

Le domande devono pervenire alla regione entro sessanta giorni dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento e per gli esercizi successivi entro il 31 maggio dell'anno cui si riferiscono.

Art. 14.

(*Piano di riparto dei contributi*)

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, approva, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande il piano di riparto dei contributi privilegiando le iniziative relative a:

priorità stabilite dal piano territoriale di coordinamento o da altre leggi regionali;

pubblicizzazione di aree per la formazione di demani comunali;

provvedimenti urgenti di tutela idrogeologica e naturalistica.

Art. 15.

(*Norme finanziarie*)

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 5, per l'esercizio 1973, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante prelevamento di altrettanta somma dal cap. 2722, « Fondo per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritti nello stato di previsione della spesa regionale dell'esercizio 1973 e con l'istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, rubrica I, sottorubrica « Economia forestale », del cap. 2252, cat. X con la denominazione « Contributi per l'organizzazione dei consorzi e per il finanziamento della loro attività di studio e di ricerca, di programmi di esproprio nonchè di piani di rimboschimento, di tutela idrogeologica e di altri lavori pubblici » e con la dotazione di lire 200 milioni.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 16.

(*Urgenza*)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. ! della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 gennaio 1974

BASSETTI

Planimetria: (*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1974, n. **3**.

Rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze stabilite dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, relativa allo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, è autorizzato il nuovo impegno di spesa a carico del bilancio regionale 1973 al limite di L. 200 milioni.

Art. 2.

Al nuovo onere derivante dalla predetta autorizzazione di spesa si provvede mediante storno delle somme di lire 150 milioni e di lire 50 milioni stanziate rispettivamente nei capitoli 1450 e 1500 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 e con il corrispondente aumento della dotazione del cap. 2460 la cui denominazione viene così modificata: « Contributi in annualità sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice secondo delle 30 annualità del limite di impegno di lire 250 milioni e primo delle 30 annualità del limite di impegno di lire 450 milioni ».

Gli oneri relativi alle annualità conseguenti al nuovo limite di impegno di spesa assunto per l'anno 1973, verranno iscritti negli stati di previsione della spesa regionale degli anni dal 1974 al 2002, ai capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 gennaio 1974

BASSETTI

(1649)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. **4**.

Integrazione finanziaria delle leggi regionali n. 1 del 2 gennaio 1973 e n. 20 del 12 marzo 1973 sui miglioramenti fondiari in agricoltura.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata dall'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, integrata con l'art. 2 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 20, è ulteriormente integrata con lire 500 milioni per la concessione di contributi in capitale per l'esecuzione di opere a beneficio di cooperative di produttori agricoli, con preferenza per quelle indicate nell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di cui all'art. 1, si provvede mediante riduzione per lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.

In correlazione, lo stanziamento del capitolo 2464, categoria X, « Contributi in capitale alle cooperative di produttori agricoli per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario », iscritto nel medesimo stato di previsione al titolo II, sezione VII, rubrica I, viene aumentato da L. 250 milioni a **L. 750 milioni.**

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. 5.

Disciplina della ricerca e della coltivazione di acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ACQUE MINERALI E TERMALI

Capitolo I

(DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA)

Art. 1.

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.

Il permesso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, purchè dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un'acqua avente per origine una polla sorgiva o un giacimento sotterraneo, proveniente da una sorgente captata da una o più emergenze naturali o perforate;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonchè le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità.

Detto studio deve prevedere un rilevamento geologico-strutturale in adeguata scala, con rilevamento pedologico della vegetazione e deve prevedere altresì le ubicazioni, le caratteristiche e l'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;

d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica) in riferimento anche all'approvvigionamento idrico delle popolazioni.

Art. 2.

Alla domanda, da indirizzarsi alla giunta regionale, deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:

1) l'indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) la superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e le persone e gli istituti che saranno incaricati di detto studio, nonchè la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica. Lo studio suddetto deve essere redatto da un tecnico specifico della materia;

3) le previsioni generali di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.

Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione, per la ricerca delle falde acquifere non affioranti.

Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, all'istanza devono essere allegati: copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 3.

Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentiti il comune o i comuni interessati per territorio.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione al distretto minerario interessato per territorio, il quale potrà presentare le sue osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori; con eguale procedimento è approvata la parte del programma presentata successivamente ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante.

Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 4.

Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e risultino presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori di ricerca.

Salvo il giudizio sulla idoneità di cui all'art. 1, costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione della istanza. In ogni caso è data preferenza alle domande, presentate nei termini di cui al primo comma, dagli enti locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.

Art. 5.

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, di massima, per un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a due anni.

Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

La domanda di proroga deve essere presentata alla giunta regionale almeno un mese prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio della ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dello inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente.

Art. 6.

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla giunta regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario designato dall'assessore competente assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Fino all'emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge, nonchè dal dispositivo del provvedimento di attribuzione del permesso di ricerca.

Art. 7.

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di L. 1000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

Art. 8.

Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della giunta regionale.

Non è ammessa, istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui all'art. 1.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e nulla di pieno diritto.

Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso e stato rilasciato.

Art. 9.

La giunta, su proposta dell'assessore competente, può pronunciare la decadenza dal permesso:

1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso e stato rilasciato;

2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi salvo il caso di forza maggiore;

3) quando, malgrado diffida e decorsi dieci giorni dalla stessa, non è stato pagato il diritto proporzionale indicato allo art. 7;

4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente art. 8;

5) quando sia stato fatto commercio delle acque captate;

6) quando siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi od indennità verso la Regione.

Art. 10.

I detentori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi i divieti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

Il proprietario dei terreni soggetti alla ricerca ha facoltà di esigere che, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca, il ricercatore depositi una cauzione presso la tesoreria regionale.

Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, stabilisce d'ufficio l'ammontare della cauzione medesima

A deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento della giunta regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.

Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le controversie relative al rimborso sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Capitolo II

(Disposizioni relative alla concessione)

Art. 12

Nel quadro di un'organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio idrico-minerale, nonchè dell'interesse pubblico generale, tenuto conto delle considerazioni che emergono da una relazione consuntiva annuale che l'assessore all'industria e al commercio sottopone alla commissione consiliare competente, la concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purchè dimostri di avere idoneità tecnica ed economica a condurre la impresa.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore ad anni trenta.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a programma generale di coltivazione;

b) programma di coltivazione del primo biennio;

c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo idrologico e litologico, comprendenti la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico strutturali, nonchè nei dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali campagne geoelettriche eseguite;

d) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonchè relazione delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;

e) certificato di iscrizione alla camera di commercio, limitatamente alle imprese private.

Qualora la concessione sia richiesta da una Società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonchè un certificato del tribunale, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 13.

La concessione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati e la commissione consiliare competente.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla amministrazione provinciale e al distretto minerario interessati per territorio.

I suddetti enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Il provvedimento di concessione contiene:

a) l'indicazione del concessionario e il suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 20;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art 14;

f) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

h) l'approvazione del programma di coltivazione del primo biennio;

i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario designato dall'assessore competente, la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;

l) l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno, delle analisi batteriologiche e chimiche di controllo; ai suddetti prelievi assisterà un funzionario designato dall'assessore competente;

m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

n) le prescrizioni in caso di impiego dell'acqua minerale o termale, per usi di carattere non prettamente terapeutici

Per quanto concerne il punto *g*) del presente articolo, devono essere indicati i lavori di strutturazione della attività, i lavori per lo sviluppo aziendale fino alla commercializzazione del prodotto o alla sua utilizzazione. Nel programma deve inoltre essere indicata la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati

Entro l'ultimo trimestre di validità del programma per il primo biennio e successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato alla giunta regionale il programma dei lavori per l'anno successivo

La giunta regionale può, entro tre mesi dalla comunicazione, sentito il concessionario, disporre varianti al programma.

Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali, nonchè le varianti relative allo statuto sociale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria alla scala 1:5000 ed il verbale di delimitazione della concessione.

Il provvedimento sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia.

Art. 14.

Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, purchè possegga a giudizio della giunta regionale la necessaria idoneità tecnica ed economica.

E' accordata altresì la preferenza alla Società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione, purchè detta società possegga i requisiti di cui all'art. 12.

Il ricercatore qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono determinati nell'atto di concessione.

Ogni controversia relativa e di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 16.

I detentori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni, secondo la norma di cui all'art. 10.

Art. 17.

Quando la concessione non sia stata accordata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, provare alla giunta regionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la tesoreria regionale.

L'inadempimento dell'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dalla giunta regionale.

Capitolo III

(DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE)

Art. 18.

Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 19.

Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.

Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termo-minerali, nonchè le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la depurazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Art. 20.

Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di L. 5000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione.

Art. 21.

Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell'attività o il loro svolgimento parziale.

Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione della attività.

Art. 22.

Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.

E' nullo ogni atto di trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato.

Indipendentemente dalla nullità suddetta la giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione osservate le norme di cui all'art. 37.

Art. 23.

Gli eredi del concessionario devono, nel termine di sei mesi dall'apertura della successione, nominare con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi.

Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, il rappresentante sarà nominato dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la concessione, su richiesta del presidente della giunta.

Art. 24.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla giunta regionale.

Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'art. 12.

Art. 25.

Il concessionario è tenuto a risarcire il danno derivante dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Per quanto riguarda la presentazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui all'art. 10.

Art. 26.

Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza della attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e art. 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta.

Tale dichiarazione è fatta dal presidente della giunta regionale. Su richiesta del concessionario il presidente della giunta può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando la indennità e disponendone il deposito.

Capitolo IV

(CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE)

Art. 27.

La concessione cessa:

A) per scadenza del termine;
B) per rinuncia;
C) per decadenza;
D) per revoca.

A) *Scadenza del termine*

Art. 28.

La concessione è rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazione ed abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il rinnovo è disposto con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 29.

Se la concessione non è rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'amministrazione regionale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

Art. 30.

Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dall'assessore competente.

In caso di disaccordo delle parti, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, determina l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.

La somma deve essere depositata presso la tesoreria regionale.

Contro tale liquidazione gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 31.

Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 32.

Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario.

Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.

Art. 33.

Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze a uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica specificando le misure per la conservazione, determinando il compenso per la custodia stessa. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

B) *Rinuncia*

Art. 34.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall'immutare lo stato del bene.

Un funzionario dell'assessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il presidente della giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 35.

Sulla rinuncia provvede la giunta regionale entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario, sentita la commissione consiliare competente.

Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta fosse accettata, i beni costituenti già pertinenze, rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

C) *Decadenza*

Art. 36.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 20, 21, 22, quinto comma dell'art. 13 e art. 44;

c) se gli siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica;

d) subisca la revoca dell'autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria.

Art. 37.

La decadenza della concessione è pronunciata secondo le modalità di cui all'art. 9, ultimo comma, previa contestazione dei motivi al concessionario, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 38.

In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 della legge fallimentare al presidente della giunta regionale.

Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario delegato dall'assessore competente e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.

Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il giudice delegato, con l'assistenza del curatore e di un funzionario delegato dall'assessore competente, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge semprechè abbia i requisiti stabiliti nell'art. 12.

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza

Art. 39.

Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia.

Dalla data dei predetti provvedimenti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

Art. 40.

Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.

Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 30.

Art. 41.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di esso siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non sia provveduto ai termini del comma precedente.

In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati spetta alla Regione.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nello ultimo comma dell'art. 24.

Trascorso l'anno suddetto, nessun'altra azione è proponibile sulla concessione e la giunta regionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta il bene rimane libero di ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

D) *Revoca*

Art. 42.

La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa è disposta con provvedimento della giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al concessionario, sentita la commissione consiliare competente.

Le controversie relative all'indennità sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Capitolo V

(DELLA GESTIONE UNICA DI CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI)

Art. 43.

Nel caso di concessioni di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il presidente della giunta regionale può prescrivere in ogni momento ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza il presidente della giunta regionale nomina per i compiti di cui al precedente comma il preposto alla direzione unica il quale procede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, nonchè al riparto delle spese

Le controversie relative al riparto delle spese sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 44.

I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale. In tal caso la giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione, osservate le norme di cui all'art. 37.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 45.

I titolari di concessioni sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici delle sostanze estratte, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione regionale e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 46.

I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.

Dalla entrata in vigore della presente legge i titolari dei predetti permessi sono tenuti agli obblighi relativi alla presentazione del programma di cui all'art. 1 e successivi.

A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione, è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 8.000.000.

Art. 47.

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza.

Rimangono fermi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei titolari delle medesime, gli obblighi relativi alla presentazione del programma di cui al precedente art. 13.

Per la disposizione delle eventuali varianti di cui al suddetto art. 13, la giunta regionale terrà conto dei programmi pluriennali già in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione, è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 40.000.000.

Art. 48.

Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni consecutivi all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione. Per le istanze di concessione la pubblicazione avverrà previo avviso sul Foglio annunci legali della provincia.

Quando le aree per le quali è stata presentata istanza di permesso di ricerca o di concessione interessano più comuni, la comunicazione per la pubblicazione agli albi pretori è simultanea.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. **6.**

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 e comunque fino e non oltre il 30 aprile 1974, è autorizzato lo esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione approvati per l'anno 1973 dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 13 e successive variazioni, e con l'osservanza delle disposizioni in essa stabilite.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, con effetto dal 1° gennaio 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. **7.**

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, « Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale ».

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 43 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, « Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale », è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 43. — Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Il personale regionale con esclusione di quello contemplato nell'art. 16 della presente legge, è obbligatoriamente iscritto:

a) ai fini del trattamento di quiescenza alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) ai fini del trattamento di previdenza e di assistenza allo Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1974, n. 8.

Garanzia fidejussoria a favore di aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di persone.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere con propria deliberazione, garanzia fidejussoria, per una durata non superiore a un anno, sulle anticipazioni che i concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone di competenza regionale otterranno dagli istituti di credito prescelti dalla stessa giunta regionale.

La garanzia fidejussoria verrà concessa fino all'importo complessivo di L. 3.300 milioni relativi a capitale, interesse e spese accessorie.

Art. 2.

Le domande per ottenere la garanzia di cui al precedente articolo potranno essere presentate soltanto dai concessionari che hanno già ottenuto il contributo ordinario regionale secondo il disposto della legge regionale 13 novembre 1972, n. 35.

La garanzia fidejussoria ha come limite l'importo del contributo ordinario erogato in dipendenza della stessa legge per lo anno 1972, rapportato all'intero anno.

La garanzia fidejussoria può essere concessa a quelle aziende che abbiano presentato domanda di rinnovo delle concessioni per il 1974 e che garantiscono la regolare effettuazione dei servizi.

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate alla giunta regionale, assessorato ai lavori pubblici e trasporti.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso a che ogni altro contributo stabilito dalla Regione nel corso dell'anno o in anni successivi sia prioritariamente utilizzato per la copertura delle anticipazioni dei fondi concessi dagli istituti di credito, rispetto a qualsiasi altro debito.

Art. 4.

Per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria, il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore ai trasporti, è autorizzato, su conforme deliberazione della giunta, a stipulare con gli istituti di credito prescelti, apposita convenzione contenente le clausole alle quali i concessionari che intendessero utilizzare i vantaggi della presente legge, dovranno attenersi.

La fidejussione è stipulata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale ai trasporti, se delegato.

Art. 5.

Al parziale sgravio degli oneri per interessi dovuti dalle aziende concessionarie di pubblico servizio per le anticipazioni contratte ai termini dell'art. 1, la Regione interverrà con un contributo commisurato al tasso del 4 per cento.

Art. 6.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, per l'esercizio 1974 è autorizzata la spesa complessiva di L. 182 milioni, di cui L. 132 milioni per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5 e L. 50 milioni per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente art. 1.

Al finanziamento della spesa come sopra determinata per l'esercizio 1974 si provvederà, con altrettanta quota degli incrementi delle entrate regionali di cui agli articoli da 1 a 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974, al titolo I, sezione VI, rubrica VI, verranno iscritti i seguenti capitoli:

a) « Contributi sugli interessi per anticipazioni contratte da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di persone ed assistite da garanzia fidejussoria regionale » — Categoria III e con la dotazione di L. 132 milioni;

b) « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per anticipazioni contratte da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di persone » — Categoria VII — e con la dotazione di L. 50 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1974

BASSETTI

(1650)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740650)